

Erogazioni liberali di beni materiali (donazioni in natura)

Se sei una **Società** (Impresa) puoi donare:

BENI LA CUI PRODUZIONE O COMMERCIO RIENTRA NELL'ATTIVITÀ PROPRIA DELL'IMPRESA

Che siano:

- **DERRATE ALIMENTARI, E PRODOTTI FARMACEUTICI** che in alternativa alla donazione sarebbero eliminati dal circuito commerciale e
- **BENI NON DI LUSSO** dell'attività dell'impresa diversi dai precedenti che presentano imperfezioni, alterazioni danni o vizi, che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo, non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione. Ciò qualora il costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto dei beni in oggetto non sia superiore al 5% del reddito di impresa dichiarato.

Per te **l'art. 13 D.Lgs 460/97** dispone le seguenti agevolazioni:

- I suddetti beni, qualora ceduti gratuitamente ad una Onlus **non si considerano attività estranee all'esercizio d'impresa** ai sensi dell'art. 53, comma 2 del TUIR.
(La donazione gratuita alla Onlus di prodotti di propria produzione o scambio non è considerata ricavo).
- Le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa se effettuate nei confronti di ONLUS, sono **esenti dall'Iva** art. 10 n.12 D.P.R. 633/1972.
- **Il costo di tali beni è interamente deducibile** da parte del soggetto donante
- I beni di propria produzione erogati gratuitamente alla Onlus vengono considerati distrutti anche ai fini della presunzione di cessione ai fini Iva e non omaggi con conseguente **detraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti o produzione** dei beni in esame.

PER POTER BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI devono essere rispettate le seguenti condizioni:

Per Derrate alimentari, e prodotti farmaceutici:	Per i beni non di lusso:
<p>1) Comunicazione preventiva alla competente Agenzia delle Entrate mediante raccomandata A/R, per ogni singola cessione. <i>(è previsto l'esonero per i beni facilmente deperibili e di modico valore)</i></p> <p>2) Annotare sui registri Iva la quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente ogni mese entro il 15° giorno del mese successivo.</p> <p>3) Conservare una dichiarazione d'impegno rilasciata dalla ONLUS ove la stessa attesta il proprio impegno ad utilizzare i beni ricevuti in conformità alle proprie finalità istituzionali. (i beni ricevuti non sono commercializzabili o immettibili sul mercato da parte della Onlus)</p>	<p>1) Comunicazione scritta da parte del cedente da far pervenire almeno 5 giorni prima della consegna dei beni, agli uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di Finanza di competenza <i>(la comunicazione può essere omessa qualora l'ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore ad € 5.164,57).</i></p> <p>2) Emissione del documento di trasporto e conservare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte della Onlus ricevente la donazione, che attesti natura, qualità e quantità dei beni ricevuti corrispondenti al documento di trasporto.</p> <p>3) Conservare una dichiarazione d'impegno rilasciata dalla ONLUS ove la stessa attesta il proprio impegno ad utilizzare i beni ricevuti in conformità alle proprie finalità istituzionali. (i beni ricevuti non sono commercializzabili o immettibili sul mercato da parte della Onlus)</p>

La mancanza dei suddetti documenti comporta la decadenza dai benefici fiscali previsti dal D.Lgs. n. 460/97.